



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/09/2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | OGGETTO: D.LGS. 152/2006 – ERCOS S.P.A. - AREA EX ERCOS, VIA 4 NOVEMBRE, MONTICELLI BRUSATI (BS) – CONCLUSIONE NEGATIVA CON PRESCRIZIONI DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA RECANTE “CONSIDERAZIONI FINALI SULLE ACQUE CIRCOLANTI NEL SITO” E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI. |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Responsabile del Servizio: | Geom. Giampietro Fongaro |
|-----------------------------------|--------------------------|

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 09/12/2016, la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 6397/2016 del Direttore del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, ha individuato la Società Ercos S.p.A. quale soggetto responsabile dell’inquinamento dell’area Ex Ercos in via 4 Novembre a Monticelli Brusati (BS);
- in data 02/02/2017, la Società Ercos S.p.A., in ottemperanza alla suddetta diffida, ha inviato un “aggiornamento Piano di Caratterizzazione (con riserva)” (protocollo n. 784), che è stato oggetto di incontro tecnico 07/02/2017;
- in data 04/04/2017, la Società Ercos S.p.A. ha trasmesso agli Enti competenti un’integrazione dell’aggiornamento del piano di caratterizzazione sopra specificato (protocollo n. 2243);
- in data 20/05/2017 perveniva parere di Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova;
- in data 30/05/2017 veniva indetta Conferenza di servizi finalizzata all’esame in contraddittorio dell’aggiornamento del suddetto piano di caratterizzazione;
- in data 30/06/2017 con determinazione n. 189, il Comune di Monticelli Brusati (BS) approvato il citato Documento di aggiornamento, con le seguenti prescrizioni:
 - «a) il soggetto proponente (ERCOS S.p.A) preliminarmente alle attività di indagine, dovrà pulire il piazzale e le aree non pavimentate dai fanghi ed altri materiali depositati sulla superficie dell’area a seguito si eventi meteorici del giugno 2016, come da “osservazioni, richieste di integrazioni e/o prescrizioni al piano” del parere tecnico ARPA del 26/05/2017, nei modi e nei limiti tali che non vi siano interferenze con i prelievi e le analisi da eseguire;

b) (omissis);

c) dovrà essere rispettato il contenuto del paragrafo “Altre prescrizioni tecniche di carattere generale” del parere tecnico di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia del 26/05/2017 richiamato al punto 1);

d) la caratterizzazione delle acque sotterranee dovrà rispettare le prescrizioni della sezione “Conclusioni” del parere tecnico di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia del 26/05/2017 già richiamato in precedenza, con riserva di integrazioni ed eventuali valutazioni e/o integrazioni a seguito dei risultati analitici della prima campagna di monitoraggio».

- in data 19/02/2018 perveniva parere tecnico di Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova, secondo cui, al fine di chiarire la provenienza e il meccanismo di alimentazione delle acque sotterranee, la previsione degli apporti idrici e la natura del fenomeno inquinante, risulta necessaria la realizzazione di ulteriori 3 piezometri da installare in apposite aree individuate secondo specifici criteri;
- in data 21/02/2018, veniva indetta Conferenza dei Servizi per l’esame in contraddittorio della Relazione Tecnica recante “Considerazioni finali sulle acque circolanti nel sito” redatta dal dott. Marco Maggi;
- in data 17/05/2018, il Comune di Monticelli Brusati (BS) adottava determinazione n. 172 volta, tra il resto, a prendere atto del contenuto del parere tecnico di ARPA, Dipartimento di Brescia e Mantova del 19/02/2018 e a prescrivere a Ercos S.p.A. di adottare il percorso metodologico indicato da ARPA, Dipartimento di Brescia e Mantova, nel predetto parere del 19/02/2018, comprensivo della prosecuzione dell’attività di MISE prescritte dalla Provincia di Brescia fino a quando non sarebbe stata accertata l’origine delle acque sotterranee, nonché di campagna piezometrica e prelievo di campioni con ricerca di sostanze che dimostrassero la relazione esistente tra le acque sotterranee ed eventuali linee acquedottistiche-fognarie e/o acque del torrente “Valle Fontana Bruna”, prospettata nella relazione tecnica di Ercos S.p.A.;
- in data 28/12/2018, perveniva nota tecnica di Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova, nella quale si evidenziava che «entrambi i laboratori, nel piezometro denominato PZ 9-A, hanno attestato la concentrazione di manganese più elevata. Si sottolinea altresì il superamento del parametro cloruro di vinile nel solo piezometri denominato Pz 4, evidenziando che il piezometro denominato PZ 8-A indica comunque un aumento delle concentrazioni misurate di tale parametro, seppur al di sotto delle CSC»;
- in data 28/05/2019, Ercos S.p.A. presentava relazione tecnica “Rif. Aggiornamento del Piano di caratterizzazione – Considerazioni Finali sulle acque circolanti nel sito” come integrata con la relazione del dott. Maggi del 21/05/2019 rubricata “Rif. Aggiornamento del piano di caratterizzazione – (considerazioni finali)” (prot. 4372), nella quale evidenziava, tra l’altro che “la situazione riscontrata in Pz10A è sostanzialmente analoga a quella già nota nel vecchio piezometro Pz4, seppur con una stratigrafia dei terreni naturali diversa (a 5,2 m di profondità, data la vicinanza al versante, è stata riscontrata la presenza del substrato roccioso). Il nuovo piezometro è stato realizzato nelle immediate adiacenze del corso d’acqua tombato, ed evidenzia la presenza di acqua a quote analoghe a quelle del fondo dello stesso corso d’acqua. Si tratta chiaramente di acque connesse a perdite dalla tombinatura in cls, che circolano anche negli originari depositi ghiaioso-sabbiosi del vecchio alveo, sottostanti la tombinatura stessa”;
- in data 5/11/2019, il Comune di Monticelli Brusati convocava una Conferenza dei Servizi per l’esame in contraddittorio della citata relazione, all’esito della quale il Comune di Monticelli Brusati, dopo aver preso atto della richiesta avanzata da Ercos S.p.A. di chiudere il procedimento, decideva di riservarsi in attesa di ricevere il parere tecnico di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova, che il Comune di Monticelli Brusati aveva provveduto a sollecitare;

- in data 4/12/2019, Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova, U.O Bonifiche e Attività Estrattive, trasmetteva il proprio parere tecnico evidenziando come *«per quanto attiene la contaminazione da manganese delle acque sotterranee, sulla base anche degli ultimi accertamenti condotti, la stessa è risultata in essere : non si ritiene di poter escludere al momento che tale pregiudizio sia totalmente o parzialmente correlato alla presenza dei rifiuti interrati presenti nell'area, per i quali si evidenzia la necessità comunque di procedere»*;
- in data 26/02/2020 Ercos S.p.A. esprimeva le proprie osservazioni in merito al suddetto parere di Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova;

Considerato che:

- l'operazione di pulizia del piazzale e delle aree non pavimentate non risulta completamente adempiuta in quanto risultano ancora presenti fanghi e altri rifiuti depositati sulla superficie dell'area a seguito di eventi meteorici del giugno 2016; operazione richiesta preliminarmente alle attività di indagine, come da parere tecnico ARPA del 26/05/2017 e determinazione n. 189 del 30/06/2017 dal Comune di Monticelli Brusati (BS);
- la contaminazione delle acque sotterranee persiste e che la stessa, come evidenziato da Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova pare riconducibile, totalmente o parzialmente, alla presenza di rifiuti interrati nell'area;
- la presenza di rifiuti interrati nell'area risulta evidente dai risultati delle attività di caratterizzazione, approvati dal Comune di Monticelli Brusati con nota prot. n. 9383 del 03/12/14, p.g. n. 149544 del 04/12/14 - ove si è evidenziata, in particolare, la presenza di materiali di riporto, rifiuti, sia interrati che in cumuli fuori terra, costituiti principalmente da scarti di fonderia misti a scorie di varia pezzatura, scarti di demolizioni e laterizi, fino a una profondità di 4,85 m dal piano campagna - ed è riconducibile all'attività storicamente posta in essere da Ercos S.p.A. nell'area in oggetto, così come evidenziato anche con Atto Dirigenziale n° 6397/2016 della Provincia di Brescia;

Ritenuto che:

- le argomentazioni presentate da Ercos S.p.a. non possono ritenersi tali da escludere un inquinamento dell'area in oggetto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e che i superamenti delle C.S.C. nelle acque sotterranee siano riconducibili, pur anche con dinamiche differenti, nei diversi punti di accertato superamento, ai materiali di riporto insistenti sull'area e a quanto in essi conglobato/rilasciato;
- le argomentazioni di Ercos S.p.A. in merito alla possibile relazione esistente tra la contaminazione in essere e la presenza di un torrente intubato nell'area in oggetto, non risultano sostenute da adeguati approfonditi, né relativamente alla accertata contaminazione da cloruro di vinile, né all'assetto delle preesistenti reti di raccolta delle acque bianche e nere a servizio dell'insediamento produttivo, né agli eventuali adduttori del torrente "Valle Fontana Bruna" presenti intubati nell'area;
- esiste una continuità tra il nucleo dei rifiuti interrati, ancorché contenenti sostanze chimiche utilizzate nel ciclo di lavorazione dell'ex stabilimento Ercos S.p.A - come da relazione di caratterizzazione in atti - e che, pertanto, i suddetti rifiuti devono essere presi in esame come causa principale di superamento delle CSC o come fattore di un potenziale rischio imminente e perdurante di contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare per acqua e suolo.

Rilevato che pare necessario procedere alla rimozione dei materiali di riporto e dei rifiuti interrati presenti nell'area, prima di procedere all'esecuzione di nuove analisi; analisi i cui risultati dovranno confluire, poi, come previsto dall'art. 242, comma 4, D.lgs. n. 152 del

2006, nella procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

A. di prendere atto del contenuto del parere tecnico di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia e Mantova del 04/12/2019;

B. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/11/2019;

C. di prendere atto delle considerazioni finali, nonché di tutte le integrazioni e successive argomentazione presentate da Ercos S.p.A.,

D. per quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni dettagliate nelle premesse, la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi, avente ad oggetto “considerazioni finali sulle acque circolanti nel sito” e successive integrazioni e aggiornamenti;

E. di disporre il completamento delle operazioni di pulizia del piazzale e delle aree non pavimentate dai fanghi e dagli altri rifiuti depositati sulla superficie dell’area a seguito di eventi meteorici del giugno 2016, richiesta, preliminarmente alle attività di indagine, come da parere tecnico ARPA del 26/05/2017 e nella determinazione n. 189 del 30/06/2017 dal Comune di Monticelli Brusati (BS);

F. di disporre la rimozione dei rifiuti interrati e del materiale di riporto presente nell’area, da attuarsi nel rispetto del D.lgs. 152/2006:

1. previa effettuazione di sopralluogo in contraddittorio per la quantificazione e la qualificazione dei rifiuti; sopralluogo da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del ricevimento della presente, alla presenza del personale dell’ufficio tecnico del Comune di Monticelli Brusati (BS), eventuali consulenti tecnici e della polizia locale di Monticelli Brusati (BS), in qualità di garante dello stato dei luoghi;
2. previa presentazione di una relazione tecnica descrittiva sulla classificazione dei rifiuti speciali presenti e della loro quantità - sia totale, sia per singolo codice EER, - entro 20 giorni dall’effettuazione del sopralluogo di cui al punto 1, con indicazione dei soggetti incaricati della raccolta, del trasporto e della loro relativa Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in corso di validità, dei siti di destinazione e della loro relativa autorizzazione ambientale, nonché di un cronoprogramma;
3. previa comunicazione della data di inizio delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi; comunicazione da presentarsi contestualmente al deposito della relazione di cui al punto 2;
4. carico dei rifiuti descritti per qualità e quantità nella relazione tecnica di cui al punto sub 2 e loro trasporto a destino entro 30 giorni dal ricevimento/deposito della relazione tecnica di cui al punto 2 e comunque tali operazioni potranno iniziare non prima di 48 ore dalla comunicazione di cui al punto 3;
5. presentazione, anche per via telematica con posta certificata, della quarta copia leggibile di ogni formulario utilizzato per il trasporto ed il conferimento di tutti i rifiuti oggetto della presente ordinanza, dai quali risulti il riferimento alla stessa;

6. deposito, al termine delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, di relazione tecnica riassuntiva attestante, anche fotograficamente, lo sgombero dell'area, nonché la quantità, la qualità e l'effettivo destino dei rifiuti rimossi;

G. di predisporre, successivamente, analisi del rischio sito specifica, come previsto dall'art. 242, comma 4, D.lgs. 152/2006, che dovrà tenere conto delle risultanze derivanti dalle analisi poste in essere successivamente alle operazioni di cui al punto precedente;

H. di continuare l'attività di MISE attualmente in atto;

I. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio;

L. di dare atto altresì che il presente atto produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom. Giampietro Fongaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/09/2021, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi

Copia conforme all'originale esistente presso gli uffici del Comune di Monticelli Brusati.

Responsabile Area Tecnica

Monticelli Brusati, 27/09/2021

Responsabile Area Tecnica
Geom. Giampietro Fongaro
Firmato digitalmente